

IL GOVERNO
N.: 24/2019/ND-CP

REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM
Indipendenza - Libertà - Felicità

Hanoi, 5 marzo 2019

DECRETO

Modifica e integrazione di alcune disposizioni del Decreto Governativo n. 19/2011/ND-CP del 21 marzo 2011 che prevede in dettaglio l'attuazione di alcune disposizioni della Legge sulle adozioni

Ai sensi della Legge sull'organizzazione del Governo del 19 giugno 2015;

Ai sensi della Legge sulle adozioni del 17 giugno 2010;

Su proposta del Ministro della Giustizia;

Il Governo emana il Decreto che modifica e integra alcune disposizioni del Decreto Governativo n. 19/2011/ND-CP del 21 marzo 2011 che prevede in dettaglio l'attuazione di alcune disposizioni della Legge sulle adozioni.

Articolo 1. Modifica e integrazione di alcune disposizioni del Decreto Governativo n. 19/2011/ND-CP del 21 marzo 2011 che prevede in dettaglio l'attuazione di alcune disposizioni della Legge sulle adozioni.

1. L'articolo 2, comma 1, sarà modificato come segue:

"1. Per le adozioni nazionali, qualora un coniuge adotti il figlio dell'altro coniuge del precedente matrimonio, o la/e zia/e o lo/gli zio/i naturale/i adottati/no il/la/i/le proprio/a/i/e nipote/i, il Comitato del Popolo di livello comunale della zona in cui risiedono il o gli aspiranti genitori adottivi o gli aspiranti minori adottati provvederà a registrare l'adozione o le adozioni. In caso di adozione di un minore abbandonato che non sia stato inviato presso un centro di accoglienza, il Comitato del Popolo di livello comunale che abbia confermato per iscritto la condizione di abbandono del minore dovrà registrare l'adozione; in caso di adozione di un minore che vive in un centro di accoglienza, il Comitato del Popolo di livello comunale della zona in cui è ubicato il centro di accoglienza dovrà registrare l'adozione."

2. L'articolo 3, comma 1, sarà modificato e integrato come segue:

"1. Tra i minori disabili o affetti da gravi malattie, adottati ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera d), della Legge sulle adozioni

rientrano: minori affetti da labioschisi e/o palatoschisi, minori affetti da cecità in un solo occhio oppure in entrambi; minori affetti da sordità e/o mutismo; minori affetti da aplasia del radio o equinismo, minori affetti da ectrodattilia o con mano/i o piede/i o mancante/i, minori affetti da HIV, minori con malattie cardiache, minori senza ano o organo sessuale, minori con malattie del sangue, minori con altre disabilità o altre gravi malattie che richiedano cure urgenti o trattamenti cronici."

3. L'articolo 4 sarà modificato e integrato come segue:

"Articolo 4. Erogazione, ricezione, gestione e utilizzo degli aiuti umanitari nei centri di accoglienza

L'erogazione, la ricezione, la gestione e l'utilizzo degli aiuti umanitari per l'accoglienza, la cura e l'istruzione dei minori e lo sviluppo delle capacità del personale dei centri di accoglienza vengono realizzati ai sensi dell'art. 7 della Legge sulle adozioni, delle leggi e dei regolamenti sulla ricezione, sulla gestione e sull'uso degli aiuti e dei fondi per i centri di accoglienza statali e privati, e delle seguenti disposizioni:

1. Le persone fisiche o le organizzazioni nazionali o straniere forniscono aiuti umanitari attraverso programmi, progetti o aiuti umanitari non progettuali, oppure erogano contributi ai fondi vietnamiti per l'infanzia.

2. Nel fornire aiuti umanitari, le persone fisiche o le organizzazioni che agiscono in qualità di operatori non sono autorizzate a richiedere ai centri di accoglienza di proporre minori in adozione; i centri di accoglienza non sono autorizzati ad impegnarsi a proporre minori in adozione in ragione della loro ricezione degli aiuti umanitari.

Nel caso in cui gli aiuti umanitari vengano erogati in denaro, l'accredito sarà effettuato attraverso i conti correnti dei centri di accoglienza.

3. Nel fornire o ricevere aiuti umanitari, i genitori adottivi stranieri, le agenzie di adozione straniere autorizzate ad operare in Vietnam e i centri di accoglienza, oltre a rispettare le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, si assumono le seguenti responsabilità:

a) I genitori adottivi stranieri devono informare le agenzie di adozione straniere autorizzate ad operare in Vietnam degli aiuti umanitari già erogati in Vietnam.

b) Con cadenza semestrale e annuale, o su richiesta, le agenzie di adozione straniere autorizzate ad operare in Vietnam devono riferire al Dipartimento per le adozioni del Ministero della Giustizia (di seguito denominato Dipartimento per le Adozioni) in merito agli aiuti umanitari erogati da loro e dai genitori adottivi stranieri.

c) Con cadenza semestrale e annuale, o su richiesta, i centri di accoglienza dovranno riferire in merito alla ricezione, all'utilizzo e alla gestione degli aiuti umanitari in conformità alla legge, nonché alla ricezione, all'utilizzo e alla gestione degli

aiuti umanitari erogati dai genitori adottivi stranieri e dalle agenzie di adozione straniere autorizzate ad operare in Vietnam".

4. L'articolo 6 sarà modificato e integrato come segue:

"Articolo 6. Valutazione e ricerca di aspiranti genitori adottivi

1. Nei casi in cui minori abbandonati, orfani di entrambi i genitori e minori privi di assistenza vengano temporaneamente accuditi o affidati alle cure di individui, famiglie o organizzazioni in conformità con la legge, i Comitati del Popolo di livello comunale devono condurre una revisione e una valutazione mensile in merito alla necessità dei minori di essere adottati. Se un cittadino o dei cittadini vietnamiti residenti permanentemente nel paese siano intenzionati ad adottare il minore, il Comitato del Popolo di livello comunale prenderà in considerazione, predisporrà, o avvierà le procedure per l'adozione del minore in conformità con la legge.

2. Nel caso in cui minori abbandonati, orfani di entrambi i genitori e minori privi di assistenza vengano inviati e ospitati da un centro di accoglienza, quest'ultimo è tenuto a effettuare una valutazione in merito alla necessità dei minori di essere adottati. Se un cittadino o dei cittadini vietnamiti residenti permanentemente nel paese siano intenzionati ad adottare il minore, il centro di accoglienza deve consegnare loro il dossier del minore per la relativa registrazione dell'adozione.

Se il cittadino o i cittadini vietnamiti che risiedono permanentemente nel paese non sono intenzionati ad adottare il minore, il centro di accoglienza predisporrà il dossier del minore, compresi i documenti e i fascicoli di cui all'art. 32, comma 1, lettere a) e b) della Legge sulle adozioni, da sottoporre all'agenzia di gestione per il parere. Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tutti i dossier, i documenti e i fascicoli richiesti, l'agenzia di gestione li invierà al Dipartimento di Giustizia per la ricerca di aspiranti genitori adottivi.

3. La ricerca degli aspiranti genitori adottivi deve essere effettuata secondo le modalità descritte di seguito:

a) Al ricevimento del dossier del minore di cui al comma 2 del presente articolo, se un cittadino o dei cittadini vietnamiti che risiedano permanentemente nel paese e che abbiano registrato le loro intenzioni di adozione di un minore ai sensi dell'art. 16 della Legge sulle adozioni, il Dipartimento di Giustizia consegnerà il dossier del minore al cittadino o ai cittadini e li rinverrà al Comitato del Popolo di livello comunale della zona in cui è ubicato il centro di accoglienza per l'esame e il trattamento in conformità alla legge.

b) Nel caso in cui non vi sia alcuna richiesta di registrazione dell'intenzione di adozione di un minore presentata da cittadini vietnamiti che risiedano permanentemente nel paese, la ricerca di aspiranti genitori adottivi dovrà essere notificata dal Dipartimento di Giustizia se il minore non rientra nella categoria di cui all'art. 3, comma 1, del presente Decreto. Allo scadere del termine di notifica di cui all'art. 15, comma 2, lettera c) della Legge sulle adozioni, se nessun cittadino vietnamita residente permanentemente nel paese desidera

adottare il minore, il Dipartimento di giustizia invierà il dossier del bambino, compresi i documenti e i fascicoli di cui all'art. 32, comma 1, della Legge sulle adozioni, al Dipartimento per le adozioni per la ricerca di aspiranti genitori adottivi mediante notifica come previsto all'art. 15, comma 2, lettera d) della Legge sulle adozioni.

Nel caso in cui il minore rientri nella categoria di cui all'art. 3, comma 1, del presente Decreto, il Dipartimento di Giustizia certificherà che il minore è idoneo all'adozione e invierà al Dipartimento per le adozioni il relativo dossier completo, compresi i documenti e i fascicoli di cui all'art. 32, comma 1, lettere a) e b), della Legge sulle adozioni e all'art. 16, comma 3, del presente Decreto, per cercare aspiranti genitori adottivi che siano idonei a prendersi cura del minore identificato".

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 saranno modificati e integrati come segue:

"2. Sulla base del certificato di adozione, su richiesta dei genitori adottivi e con il consenso del minore adottato di età pari o superiore a 9 anni, l'autorità competente per l'iscrizione allo stato civile apporterà modifiche al nome, al secondo nome e al cognome del minore adottato in conformità del diritto civile e della Legge sullo stato civile.

3. La modifica o l'integrazione delle informazioni sul padre adottivo e/o sulla madre adottiva nel certificato di nascita del minore adottato deve essere effettuata in conformità con la Legge sullo stato civile".

6. I commi 2 e 3 dell'articolo 14 saranno rispettivamente modificati e integrati come segue:

"2. In caso di minore che sia soggetto alla procedura di introduzione [cdt così nel testo], il suo dossier deve includere i seguenti documenti:

a) La lettera ufficiale dei Dipartimenti di Giustizia, accompagnata da documenti attestanti che la notifica della ricerca di una famiglia nazionale sostitutiva del minore è stata effettuata ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera c), della Legge sulle adozioni;

b) La conferma scritta del Dipartimento per le adozioni che il termine per la notifica ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera d), della Legge sulle adozioni è scaduto, e nessun residente nazionale è intenzionato ad adottare il minore.

3. Alla cerimonia di adozione, il Dipartimento di Giustizia consegnerà ai genitori adottivi un dossier del minore, compresi i documenti di cui all'articolo 32, comma 1, della Legge sulle adozioni, il consenso scritto del minore di età pari o superiore a 9 anni e quello del suo genitore o dei suoi genitori naturali o del tutore rispetto all'adozione, e un consenso scritto del responsabile del centro di accoglienza rispetto all'adozione nel caso in cui il minore viva nel centro".

7. L'articolo 16 sarà modificato e integrato come segue:

"1. Prima di stabilire se il minore è idoneo all'adozione internazionale ai sensi dell'art. 33, comma 2, della Legge sulle adozioni, il Dipartimento di Giustizia deve verificare ed esaminare il dossier del minore secondo i criteri legali prescritti per il bambino e la sua età, e verificare se si tratta di un'adozione con identificazione del minore o di un'adozione che richieda la procedura di introduzione.

Nel caso di un minore abbandonato in attesa di adozione internazionale, deve essere prevista una verifica scritta redatta in modo chiaro e una conclusione da parte dell'Agenzia di Pubblica Sicurezza di livello provinciale riguardo all'origine del minore e al fatto che il genitore o i genitori naturali del minore non siano identificabili.

Nel caso di un minore abbandonato il cui genitore o i cui genitori naturali siano stati identificati dall'Agenzia di Pubblica Sicurezza di livello provinciale e possano essere contattati dal Dipartimento di Giustizia, quest'ultimo dovrà acquisire il consenso del genitore o dei genitori rispetto all'adozione del minore prima di determinare l'idoneità del minore all'adozione stessa.

Nel caso in cui il Dipartimento di Giustizia non possa contattare il genitore o i genitori naturali, dovrà affiggere un avviso nei propri uffici entro 60 giorni dalla data di ricevimento dei risultati della verifica e, al contempo, richiedere per iscritto al Comitato del Popolo di livello comunale della zona di ultima residenza del genitore o dei genitori naturali di affiggere un avviso relativo al minore in attesa di adozione presso gli uffici del Comitato. L'affissione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta del Dipartimento di Giustizia.

2. La determinazione dell'idoneità all'adozione di un minore deve garantire che lo stesso soddisfi i requisiti di età, chiarire se si tratta di un'adozione con identificazione del bambino o di un'adozione soggetta a procedure introduttive, e il dossier del minore deve includere i documenti e i fascicoli richiesti dalla legge.

Nel caso in cui i minori vengano ritenuti ammissibili all'adozione, i Dipartimenti di Giustizia devono produrre una conferma scritta di ammissibilità per ciascun minore.

3. Dopo aver stabilito che un minore è idoneo all'adozione internazionale, il Dipartimento di Giustizia deve inviare al Dipartimento per le adozioni una conferma scritta dell'idoneità del minore all'adozione internazionale, la verifica scritta del minore rilasciata dall'Agenzia di Pubblica Sicurezza di livello provinciale in caso di abbandono, il consenso scritto del minore di età pari o superiore a 9 anni e quello del suo genitore o dei suoi genitori naturali o del tutore rispetto all'adozione, e un consenso scritto del responsabile del centro di accoglienza rispetto all'adozione nel caso in cui il minore viva nel centro".

8. L'articolo 20, comma 3, sarà modificato e integrato come segue:

"3. Nell'esaminare il risultato del trattamento dell'adozione di un minore ai sensi dell'art. 28, comma 2, e dell'art. 36, comma 2, della Legge sulle adozioni, il

Dipartimento per le adozioni potrà acquisire pareri di esperti di psicologia, servizi sanitari, servizi sociali e familiari. Se il minore è idoneo all'adozione, e il trattamento della sua adozione è condotto in conformità con i protocolli e le procedure previste dalla legge e nel superiore interesse del fanciullo, il Dipartimento per le adozioni deve informarne per iscritto gli aspiranti genitori adottivi e l'autorità centrale estera competente per l'adozione internazionale, insieme alla relazione di valutazione del minore, il consenso scritto del minore di età pari o superiore a 9 anni e quello del suo genitore o dei suoi genitori naturali o del tutore rispetto all'adozione, e un consenso scritto del responsabile del centro di accoglienza rispetto all'adozione nel caso in cui il minore viva nel centro. Nel caso in cui il minore sia giudicato non idoneo all'adozione o il trattamento dell'adozione del minore non sia condotto in conformità con i protocolli e le procedure previste dalla legge e nel superiore interesse del fanciullo, il Dipartimento per le adozioni deve informarne il Dipartimento di Giustizia".

9. L'articolo 30 sarà modificato come segue:

"Articolo 30. Registrazione dell'adozione del minore già trattata dall'autorità competente straniera nel registro delle adozioni.

1. Le adozioni tra cittadini vietnamiti o tra cittadini vietnamiti e stranieri, già trattate dalle autorità competenti di paesi stranieri, vengono annotate nei registri delle adozioni, nel caso in cui le stesse rientrino in una delle seguenti circostanze:

a) L'adozione è stata trattata in conformità di un accordo internazionale di cui fanno parte il Vietnam e il paese di trattamento dell'adozione.

b) L'adozione è stata trattata in conformità alla legge straniera, a meno che il trattamento dell'adozione non costituisca una violazione dei principi fondamentali della legge della Repubblica Socialista del Vietnam.

2. La competenza e le procedure per l'iscrizione dell'adozione del minore già trattata dall'autorità competente straniera nel registro delle adozioni devono essere conformi alla Legge sullo stato civile.

Nel caso in cui l'adozione di un minore sia trattata ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo, il dossier del minore dovrà includere un certificato di conformità rilasciato dall'autorità competente straniera che attesti che l'adozione è stata trattata conformemente all'accordo internazionale, oltre ai documenti e ai fascicoli di cui all'art. 49, comma 1, della Legge sullo stato civile.

3. Il Dipartimento per le adozioni pubblicherà sul portale web del Ministero della Giustizia un elenco dei paesi che hanno cooperato con il Vietnam nel quadro degli accordi internazionali in materia di adozione".

Articolo 2. Sostituzione e/o abrogazione di alcune disposizioni del Decreto Governativo n. 19/2011/ND-CP del 21 marzo 2011 che prevede in dettaglio l'attuazione di alcune disposizioni della Legge sulle adozioni.

1. L'espressione "riconoscimento dell'adozione già registrata presso un'autorità competente straniera" sarà sostituita da "registrazione dell'adozione del minore già trattata dall'autorità competente straniera nel registro delle adozioni" di cui all'articolo 1, comma 2, e al capo II, sezione 6.

2. All'articolo 5, comma 3, vengono soppresse le parole "del capo dell'organizzazione straniera per le adozioni di cui alla lettera e) e".

3. Il comma 3 dell'art. 3, e le lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 31 vengono annullati.

Articolo 3. Responsabilità dell'attuazione

I Ministri, i Responsabili delle Agenzie a livello ministeriale, i Responsabili delle Agenzie governative, i Presidenti dei Comitati del Popolo di livello provinciale e le organizzazioni e i singoli individui interessati sono responsabili dell'attuazione del presente Decreto.

Articolo 4. Disposizioni di attuazione

Il presente Decreto entrerà in vigore il 25 aprile 2019.

**PER IL GOVERNO
PRIMO MINISTRO
Nguyen Xuan Phuc**

Destinatari:

- Segretariato del Partito Comunista del Vietnam:
- Primo Ministro. Vice Primo Ministro;
- Ministeri, Agenzie a livello ministeriale, Agenzie governative;
- Consiglio del Popolo. Comitato del Popolo delle province e dei comuni a gestione centrale;
- Ufficio del Comitato centrale del Partito Comunista e Dipartimenti del Partito;
- Ufficio del Segretario Generale;
- Ufficio del Presidente;
- Consiglio delle Minoranze Etniche e Comitati dell'Assemblea Nazionale;
- Ufficio dell'Assemblea Nazionale;
- Corte Suprema del Popolo;
- Procura Suprema del Popolo;
- Agenzie centrali delle organizzazioni di massa;
- Ufficio del Governo: Ministro, Presidente dell'Ufficio del Governo, Vice Presidenti, Assistente del Primo Ministro, Direttore Generale del Portale Web, Dipartimenti, Agenzie, Unità dipendenti dall'Ufficio del Governo, Gazzetta del Governo:

- Per: Archivi,...